



XI LEGISLATURA

ALLEGATO C
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 20 MARZO 2023

OGGETTO N. 06 Attività istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.).

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l'art. 1, comma 5, il quale prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, ad illustrare le attività istituzionali ed il loro funzionamento, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

VISTO l'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), che stabilisce che «la Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi e uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge».

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione), che promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle proprie attività per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni, ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale, quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte, tra l'altro, a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;
- l'articolo 2, comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che l'attività di informazione e comunicazione è finalizzata, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative; ad illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione; a favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi; a promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale l'Ufficio di Presidenza definisce le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria;
- gli articoli 3 e 4, i quali dispongono che le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, e si realizzano attraverso le apposite strutture dell'Assemblea Legislativa;

CONSIDERATO che:

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della legge n. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ad integrazione della rete istituzionale dei servizi;



- l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (E.N.S.) – Onlus (Associazione di Promozione Sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002) è l'organismo preposto alla tutela e rappresentanza delle persone sorde; ai sensi della legge 12 maggio 1942, n. 889, (Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti), l' E.N.S. è stato eretto ad Ente Morale ed è stato riconosciuto, ai sensi della legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti), quale Ente Morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi con lo scopo, tra gli altri, di avviare le persone sorde alla vita sociale, aiutandole a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività delle persone sorde, nonché di rappresentare e difendere i loro interessi morali, civili, culturali ed economici presso le pubbliche Amministrazioni. Le predette finalità sono state mantenute in capo all'E.N.S. anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979, con il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato, ed infatti all'articolo 2 è previsto che "L' E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie";
- l' E.N.S., presente sul territorio con 106 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali, è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P - Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005 ed iscritto all'albo degli Enti di servizio civile universale – sezione Nazionale con decreto n. 198/2020 del 02/03/2020;
- l'Assemblea legislativa intende valorizzare la partecipazione delle categorie svantaggiate, ed in particolare delle persone sorde, alla vita istituzionale della Regione e a tal fine, in considerazione delle finalità istituzionali dell'E.N.S. (Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ONLUS), promuove la sottoscrizione di una convenzione che assicuri un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nella Lingua dei Segni (L.I.S.) teso a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante la realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali ed ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (L.I.S.);

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (*Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21*), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30



dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 giugno 2021, n. 61 e in particolare l'articolo 14, comma 2;

ESAMINATO il documento istruttorio trasmesso ai sensi del citato articolo 14, comma 2 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, allegato al presente atto:

RICHIAMATI:

- l'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea Legislativa;
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa – Istruzioni operative agli uffici), che individua le modalità e la durata della pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nonché il soggetto competente a provvedere a tale pubblicazione;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. la sottoscrizione di una convenzione con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ONLUS finalizzata ad assicurare un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nella Lingua dei Segni (L.I.S.) tese a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali ed ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (L.I.S.);
2. di approvare la bozza di convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua adozione e fino al 01.01.2029, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno;
4. di trasmettere il presente atto al dirigente del Servizio Risorse e sistema informativo e alla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante

Juri Rosi

Il Presidente

Marco Squarta



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 20 marzo 2023

Il Segretario generale
Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, e dell'articolo 31 bis, commi 1, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 20 marzo 2023

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO


ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358

Oggetto: Attività istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.).

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 “*Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa*” e, in particolare, l'articolo 14;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano finalizzate, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, ad illustrare le attività istituzionali ed il loro funzionamento, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- l'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), stabilisce che «la Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi e uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge»;
- la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, (Norme in materia di comunicazione) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle proprie attività per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni; in particolare, all'articolo 2, comma 3 si stabilisce che l'Ufficio di Presidenza definisca le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione” mentre all'articolo 3 si dispone che le attività di informazione e comunicazione istituzionale siano attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi;
- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della legge n. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ad integrazione della rete istituzionale dei servizi;
- l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) – Onlus (Associazione di Promozione Sociale iscritta nel relativo registro nazionale con



decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002) è l'organismo preposto alla tutela e rappresentanza delle persone sorde. Ai sensi della legge 12 maggio 1942, n. 889 (Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti), l' E.N.S. è stato eretto ad Ente Morale ed è stato riconosciuto, ai sensi della legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti), quale Ente Morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi con lo scopo, tra gli altri, di avviare le persone sorde alla vita sociale, aiutandole a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività delle persone sorde, nonché di rappresentare e difendere i loro interessi morali, civili, culturali ed economici presso le pubbliche Amministrazioni. Le predette finalità sono state mantenute in capo all' E.N.S. anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979 che lo ha trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato, ed infatti all'articolo 2 è previsto che "L'E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie".

L' E.N.S., presente sul territorio con 106 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali, è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005 ed iscritto all'albo degli Enti di servizio civile universale – sezione Nazionale con decreto n. 198/2020 del 02/03/2020;

- l'Assemblea legislativa intende valorizzare la partecipazione delle categorie svantaggiate, in particolare delle persone sorde, alla vita istituzionale della Regione e a tal fine, in considerazione delle finalità istituzionali dell'ENS (Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ONLUS), promuove la sottoscrizione di una convenzione che assicuri un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionali nella Lingua dei Segni (LIS) teso a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante la realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali e di ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (LIS);

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea Legislativa;
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa – Istruzioni operative agli uffici), che individua le modalità e la durata della pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nonché il soggetto competente a provvedere a tale pubblicazione;



Tutto ciò considerato:

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. la sottoscrizione di una convenzione con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ONLUS finalizzata ad assicurare un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nella Lingua dei Segni (LIS) tese a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali e di ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (LIS);
2. di approvare la bozza di convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua adozione e fino al 01.01.2029, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno;
4. di trasmettere il presente atto al dirigente del Servizio Risorse e sistema informativo e alla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza

Perugia, 16/03/2023

L'istruttore
Luca Dottorini

Il Segretario generale
Juri Rosi

**CONVENZIONE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA
NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (L.I.S.)**

TRA

La Regione Umbria – Assemblea Legislativa, con sede in Perugia, Piazza Italia, n. 2, codice fiscale 94065130547, rappresentata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse e Sistema informativo Dr. Juri Rosi

E

L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – E.N.S. – ONLUS, (di seguito indicata come E.N.S.-ONLUS) Consiglio regionale dell'Umbria - con sede legale in Via Caduti del lavoro 101 06124 Perugia rappresentata dal Presidente Luciana Rossetti

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano finalizzate, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, ad illustrare le attività istituzionali ed il loro funzionamento, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale.
- l'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), stabilisce che «la Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi e uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge».
- la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, (Norme in materia di comunicazione) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle proprie attività per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni; in particolare, all'articolo 2, comma 3 si stabilisce che l'Ufficio di Presidenza definisca le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione" mentre all'articolo 3 si dispone che le attività di informazione e comunicazione istituzionale siano attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi.

- l'articolo 1, comma 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, dispone che «le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico».
- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi della legge n. 104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e della legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ad integrazione della rete istituzionale dei servizi.
- l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (E.N.S.) – Onlus (Associazione di Promozione Sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002) è l’organismo preposto alla tutela e rappresentanza delle persone sorde. Ai sensi della legge 12 maggio 1942, n. 889 (Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti), l'E.N.S. è stato eretto ad Ente Morale ed è stato riconosciuto, ai sensi della legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti), quale Ente Morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi con lo scopo, tra gli altri, di avviare le persone sorde alla vita sociale, aiutandole a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività delle persone sorde, nonché di rappresentare e difendere i loro interessi morali, civili, culturali ed economici presso le pubbliche Amministrazioni. Le predette finalità sono state mantenute in capo all' E.N.S. anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979, con il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato ed infatti all'articolo 2 è previsto che "L' E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie".
- l' E.N.S., presente sul territorio con 106 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50 rappresentanze intercomunali, è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005 ed iscritto all’albo degli Enti di servizio civile universale – sezione Nazionale con decreto n. 198/2020 del 02/03/2020.
- l'Assemblea legislativa intende valorizzare la partecipazione delle categorie svantaggiate, in particolare delle persone sorde, alla vita istituzionale della Regione e a tal fine, in considerazione delle finalità istituzionali dell’ENS

(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – ONLUS), promuove la sottoscrizione di una convenzione che assicuri un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionali nella Lingua dei Segni (LIS) teso a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante la realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali e di ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (LIS);

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti tra la Regione Umbria – Assemblea Legislativa e E.N.S. ONLUS attraverso un servizio di comunicazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nella Lingua dei Segni (L.I.S.) tese a raggiungere i cittadini e le persone sorde mediante la realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, di servizi di traduzione delle conferenze stampa, di messaggi istituzionali e di ogni altra iniziativa istituzionale della Regione di cui si ravvisi l'interesse ad essere diffusa nella citata Lingua dei Segni (L.I.S.)

Art. 2

L' E.N.S. ONLUS garantisce:

- la realizzazione di video sullo svolgimento delle sedute d'Aula, della durata massima di circa 10 minuti, nella lingua dei segni italiana partendo da un testo strutturato e comprendente i punti salienti della stessa e delle eventuali Commissioni tematiche riunitesi nei giorni precedenti. Per la realizzazione dei video sarà necessario un'interprete/traduttore per la traduzione e uno per la successiva revisione prima dell'invio del materiale;
- il servizio di interpretariato (traduzione live-on line e/o in presenza) nella lingua italiana dei segni in occasione di conferenze stampa in diretta;
- la possibilità di traduzione nella lingua italiana dei segni di messaggi istituzionali da pubblicare sui social network e sulle pagine web istituzionali.

Art.3

L' Assemblea legislativa riconoscerà all'E.N.S. ONLUS le seguenti tariffe in base alle prestazioni eseguite richiamate all'art. 2:

- realizzazione di video (10 minuti):

Interprete	€ 100 + 4% cassa = € 104,00
Revisore	€ 50 + 4% cassa = € 52,00
Totale	€ 156,00

- servizio di interpretariato:

Live online Durata massima: 60-70 minuti
Costo del servizio per n. 1 evento:

interprete in simultanea	€ 100 + 4% cassa = € 104,00
Totale	€ 104,00

In presenza Durata massima: 60-70 minuti

Costo del servizio per n. 1 evento (Spese di trasferta dell'interprete incluse):

interprete in simultanea	€ 120 + 4% cassa = € 124,80
Totale	€ 124,80

- servizio di traduzione:

Modalità: recorded Durata massima: 15 minuti

Costo del servizio:

Interprete	€ 70 + 4% cassa = € 72,80
Totale	€ 72,80

Gli importi verranno corrisposti dietro presentazione di fattura elettronica. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata di anni due (2) dalla sottoscrizione rinnovabile per ulteriori anni due (2) a richiesta dell'Assemblea legislativa.

Art. 5

L' E.N.S. ONLUS assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e ss. mm. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

L'Assemblea Legislativa si riserva, per esigenze organizzative interne, di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, previa formale comunicazione a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 7

L' E.N.S. ONLUS si impegna:

- a mettere a disposizione traduttori professionisti che operino nel rispetto del codice deontologico adottato dai professionisti che vincola gli stessi anche in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
- a garantire che i rapporti di lavoro con i traduttori sono regolati dalle norme di legge in vigore e dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali in materia;
- assicurare tutto il personale operante sollevando espressamente l'Assemblea legislativa da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alle attività oggetto del presente accordo;
- a far rispettare dai propri traduttori tutte le norme che regolano

l'organizzazione dell'Amministrazione, sia quelle derivanti dalla normativa nazionale e derivanti dai regolamenti interni.

Art. 8

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto

E.N.S. ONLUS
Il Legale Rappresentante

Assemblea Legislativa
Il Dirigente *ad interim*
Servizio Risorse e Sistema informativo